

REGOLAMENTO (CEE) N. 500/87 DEL CONSIGLIO**del 16 febbraio 1987****che fissa per il 1987 le possibilità di catture per alcune popolazioni o gruppi di popolazioni ittiche nella zona di regolamentazione definita dalla convenzione NAFO**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca⁽¹⁾, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio elaborare, tenuto conto dei pareri scientifici disponibili e in particolare della relazione redatta dal comitato scientifico e tecnico della pesca, le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 di detto regolamento;

considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare che contiene i principi e le norme di conservazione e di gestione delle risorse biologiche del mare;

considerando che la convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-occidentale, qui di seguito denominata «convenzione NAFO», è stata approvata dal Consiglio con il regolamento (CEE) n. 3179/78⁽²⁾ ed è entrata in vigore il 1° gennaio 1979;

considerando che, nel quadro globale dei suoi obblighi internazionali, la Comunità partecipa allo sforzo di conservazione delle riserve ittiche esistenti nelle acque internazionali;

considerando che lo sforzo di conservazione deve essere valutato sulla base di dati scientifici pertinenti per mettere in atto misure di conservazione rispondenti alla situazione biologica delle riserve e all'evoluzione prevedibile delle stesse a seconda delle diverse possibilità di sfruttamento;

considerando che è opportuno considerare o lo stato attuale dei dati biologici analizzati dalle organizzazioni scientifiche internazionali e le conclusioni che se ne possono trarre per formulare determinate scelte di gestione delle riserve;

considerando che occorre tenere presente il livello delle attività esercitate dalle flotte degli Stati membri su tali

riserve rispetto alla loro consistenza e il contributo che ha fornito finora la Comunità per la loro salvaguardia;

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 170/83, spetta al Consiglio fissare il totale delle catture ammesse (TAC) per popolazione o gruppo di popolazioni, la parte disponibile per la Comunità nonché le condizioni specifiche alla quali le catture devono essere effettuate;

considerando che le attività di pesca contemplate dal presente regolamento sono soggette alle misure di controllo previste dal regolamento (CEE) n. 2057/82 del Consiglio, del 29 giugno 1982, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca esercitate dai pescherecci degli Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4027/86⁽⁴⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le catture per il 1987 delle specie menzionate nell'allegato I, effettuate da navi battenti bandiera di uno degli Stati membri nella zona di regolamentazione definita all'articolo 1, paragrafo 2, della convenzione NAFO, sono limitate, per le parti della zona di regolamentazione precisate in detto allegato, alle quote ivi fissate.

2. Le catture accessorie delle specie di cui all'allegato I, effettuate in zone per le quali non è prevista dal presente regolamento alcuna quota per la pesca diretta, non devono superare, per ciascuna delle specie di cui all'allegato I e che si trovano a bordo, 2 500 chilogrammi oppure il 10 % in peso della cattura totale, se quest'ultima cifra è superiore.

Articolo 2

I comandanti dei pescherecci devono conformarsi agli articoli 3, 6, 7, e 8 del regolamento (CEE) n. 2057/82 e devono inoltre scrivere nel giornale di bordo le informazioni enumerate nell'allegato II.

In ottemperanza all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2057/82 gli Stati membri devono anche informare la Commissione delle catture delle specie non assoggettate a quote.

⁽¹⁾ GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 378 del 31. 12. 1978, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 220 del 29. 7. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1986, pag. 4.

Articolo 3

Gli Stati membri segnalano alla Commissione tutti i pescherecci battenti la loro bandiera che intendono dedicarsi alla pesca o alla trasformazione del pesce di mare nella zona di cui all'articolo 1, paragrafo 1, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività o, eventualmente, al più tardi il ventesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento. Tale informazione comprende le seguenti indicazioni:

- a) nome del peschereccio;
- b) numero d'immatricolazione ufficiale attribuito dalle autorità nazionali competenti;

- c) porto d'immatricolazione del peschereccio;
- d) nome del proprietario o del noleggiatore;
- e) dichiarazione secondo la quale il comandante ha ricevuto un esemplare delle norme vigenti nella zona di regolamentazione;
- f) principali specie che il peschereccio intende catturare nella zona di regolamentazione;
- g) sottozona in cui il peschereccio intende operare.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 febbraio 1987.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. TINDEMANS

ALLEGATO I

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 2 J + 3 KL	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	68 560 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
			Totale CEE	68 560 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 3 NO	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	26 400 ⁽²⁾
			Totale CEE	26 400 ⁽²⁾
Merluzzo bianco	Atlantico nord-occidentale	NAFO 3 M	Belgio Danimarca Germania Grecia Spagna Francia Irlanda Italia Lussemburgo Paesi Bassi Portogallo Regno Unito Disponibile per gli Stati membri	7 500 ⁽²⁾
			Totale CEE	7 500 ⁽²⁾

Riserva			Stato membro	Contingente 1987 (in tonnellate)
Specie	Regione geografica	Zona		
Calamaro (Illex)	Atlantico nord-occidentale	NAFO Sottozone 3 + 4	Belgio	25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
			Danimarca	
			Germania	
			Grecia	
			Spagna	
			Francia	
			Irlanda	
			Italia	
			Lussemburgo	
			Paesi Bassi	
			Portogallo	
			Regno Unito	
			Disponibile per gli Stati membri	25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾
			Totale CEE	25 000 ⁽¹⁾ ⁽²⁾

⁽¹⁾ Detratti i quantitativi catturati dai pescherecci comunitari nelle parti delle sottozone NAFO soggette ad una giurisdizione nazionale in materia di pesca.

⁽²⁾ Riservato esclusivamente agli Stati membri che hanno pescato tradizionalmente in queste acque.

ALLEGATO II

Indicazioni che devono figurare nel giornale di bordo

Voci	Codice
Nome del peschereccio	01
Nazionalità del peschereccio	02
Numero di immatricolazione del peschereccio	03
Porto di immatricolazione	04
Tipi di attrezzatura impiegati (giornalmente)	10
Tipo di attrezzatura	2 ⁽¹⁾
Data :	
— giorno	20
— mese	21
— anno	22
Posizione :	
— latitudine	31
— longitudine	32
— zona statistica	33
Numero di operazioni di pesca in un periodo di 24 ore ⁽²⁾	40
Numero di ore dedicato alla pesca con le attrezzature in un periodo di 24 ore ⁽²⁾	41
Nomi delle specie	2 ⁽¹⁾
Cattura giornaliera di ciascuna specie (in tonnellate di peso vivo)	50
Cattura giornaliera di ciascuna specie per il consumo umano	61
Cattura giornaliera di ciascuna specie per trasformazione in farina di pesce	62
Quantitativo giornaliero rigettato in mare per ciascuna specie	63
Località di trasbordo	70
Data(e) di trasbordo	71
Firma del comandante	80

⁽¹⁾ Codice da completare con una delle indicazioni figuranti nella seconda parte del presente allegato.

⁽²⁾ Se in uno stesso periodo di 24 ore si impiegano due o più tipi di attrezzature, devono essere fornite registrazioni separate per i vari tipi impiegati.

Abbreviazioni standardizzate FAO per le principali specie

Abbreviazioni	Specie	Abbreviazioni	Specie
ALE	Falsa aringa atlantica	MEN	Aiaccia americana
ARG	Argentina atlantica	MIX	Specie miste
BUT	Fleto atlantico	MOL	Molluschi
CAP	Mormoro	PEL	Pesci pelagici (non specificati)
CAT	Lupo di mare	PLA	Passera canadese
COD	Merluzzo bianco	POK	Merluzzo giallo (= merluzzo nero)
CRA	Granchi	RED	Scorfano
CRU	Crostacei	RNG	Pesce sorcio
DOG	Palombo	SAL	Salmone atlantico
FLW	Sogliola limanda	SAU	Costardella
FLX	Pesci piatti (non specificati)	SCA	Pellegrina
GHL	Ippoglosso nero	SHA	Squalo
GRC	Merluzzo bianco	SHR	Gamberetti
GRO	Pesci di fondo (non specificati)	SKA	Razze (non specificate)
HAD	Eglefino	SQU	Calamari
HAL	Ippoglosso atlantico	SWO	Pesce spada
HER	Aringa atlantica	SWX	Alghe
HKR	Musdea atlantica	TUN	Tonno
HKS	Nasello atlantico	URC	Riccio di mare
HKW	Musdea americana	USK	Bottatrice americana (= brosmio)
INV	Molluschi (non specificati)	VFF	Pesci a pinne (non specificati)
LOB	Astice americano	WIT	Passera cinoglossa
MAC	Sgombro blu	YEL	Limanda

Abbreviazioni standardizzate FAO per le attrezzature

Abbreviazioni	Attrezzature
OTB	Rete a strascico a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTB 1	Rete a strascico a tavoloni (laterale)
OTB 2	Rete a strascico a tavoloni (posteriore)
OTM	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (non specificato se laterale o posteriore)
OTM 1	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (laterale)
OTM 2	Rete a strascico galleggiante a tavoloni (posteriore)
PTB	Rete a strascico in coppia (due battelli)
PTM	Rete a strascico galleggiante in coppia (due battelli)
—	Rete a strascico per gamberetti (ora inclusa nelle categorie delle reti a strascico a tavoloni)
SDN	Ciancioli danesi
SSC	Ciancioli scozzesi
SPR	Ciancioli in coppia (due battelli)
SB	Ciancioli da riva
PS	Reti a ciancioli
GN	Reti da imbrocco (non specificate)
GNS	Reti da imbrocco (fisse)
GND	Reti da imbrocco (trainate)
LL	Palangresi (non specificato se fissi o trainati)
LLS	Palangresi (fissi)
LLD	Palangresi (trainati)
LHP	Lenze a mano e da canna
LHM	Lenze a mano e da canna (meccaniche)
LTL	Lenze trainate
FIX	Nasse (non specificate)
FPN	Nasse scoperte
FPO	Reti a sacco e nasse coperte
FWR	Palizzate, recinti, sbarramenti, ecc.
DRB	Draghe
DRH	Draghe a mano (per esempio, rastrelli e tenaglie)
HAR	Arpioni
MIS	Attrezzi diversi
NK	Attrezzi non noti